

Informative impresa&lavoro

Circolare mensile di informazione sugli adempimenti del lavoro in azienda

GENNAIO 2024



Le informative per l'azienda

Treatmento fiscale dei compensi dei dilettanti sportivi per il 2023	2
Convertito in legge il decreto proroghe	3
Conversione del d.l. 133/2023 sull'immigrazione	4
Riduzioni inail per il 2024 e raggi x	5
Settori e professioni con tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media	6
Agevolazione contributiva giovani	7
Tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi gestito dall'inps e alla gestione separata	8
Assicurazione infortuni domestici	10
Riconoscimento del congedo straordinario in favore di più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità	12
Pensione anticipata e ape sociale	13
Portafoglio per prestazioni di lavoro occasionale	14
Collocamento a scopo adottivo e congedo di maternità	16
Chiarimenti sulla figura del preposto	17
Legge di Bilancio 2024: Le novità per il lavoro	18
Riforma Irpef: Le novità del Lavoro	33

Le informative per l'azienda

Oggetto: TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI DEI DILETTANTI SPORTIVI PER IL 2023

Con la risposta a interpello n. 474/E/2023, l'Agenzia delle entrate ha chiarito la corretta applicazione della disciplina fiscale transitoria sui compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche, nel 2023, anno interessato dall'entrata in vigore delle nuove regole, precisando che la nuova soglia di esenzione di 15.000 euro riguarda tutto l'anno d'imposta. Dal 1° luglio 2023, infatti, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi (con soglia di esenzione posta a 10.000 euro), ma tra quelli di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo (con soglia di esenzione pari a 15.000 euro). Le disposizioni del D.Lgs. 36/2021 prevedono che, ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative e che le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, le associazioni benemerite e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il Cip e la società Sport e salute Spa possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale. Inoltre, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non sono imponibili ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro e, a tale scopo, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. Per il 2023, quindi, si pone il problema di coordinare la coesistenza di 2 differenti modalità impositive.

Le norme transitorie (articolo 51, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021), prevedono che per i lavoratori sportivi dilettanti che nel 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir (redditi diversi), nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi delle nuove disposizioni (articolo 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021), l'ammontare escluso dalla base imponibile non possa superare l'importo complessivo di 15.000 euro. Dagli atti parlamentari emerge che la quota esclusa dalla base imponibile, per i compensi dei dilettanti, è pari a 15.000 euro anche per il 2023: il limite è dunque unico a prescindere dall'applicazione di un duplice inquadramento fiscale e, per la quota eccedente il limite, nella nuova disciplina le imposte si applicano in via ordinaria (prima, invece, la quota eccedente era soggetta, per i primi 20.658,28 euro, all'aliquota a titolo di imposta del 23% oltre alle addizionali regionali e comunali e, solo sulla parte ulteriore, al regime ordinario).

Per tali motivi, secondo l'Agenzia delle entrate, i compensi erogati dal 1° luglio 2023 sono soggetti a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro, tenendo conto, per il 2023, degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio - giugno 2023 esenti fino a 10.000 euro.

Le informative per l'azienda

Oggetto: CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO PROROGHE

Si informano i Signori Clienti che in data 28 novembre 2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 la Legge 170 del 27 novembre 2023, di conversione con modificazioni del D.L. 132 del 29 settembre 2023 (c.d. Decreto Proroghe).

Si segnalano le seguenti novità riguardanti l'amministrazione del personale.

Remissione in termini per il versamento di tributi e contributi sospesi

È stata prorogata al 10 dicembre 2023 la scadenza relativa a versamenti e adempimenti sospesi nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023 nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Ravvedimento operoso speciale

Sono stati riaperti i termini per il ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione: tali soggetti possono comunque procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.

Soppressione Anpal e riorganizzazione del Ministero del lavoro

È stato prorogato il termine – dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 – per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e avvocatura dello Stato.

Le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal) saranno attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M., recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare entro il 30 novembre 2023.

Smart working per i super fragili

È prorogato al 31 dicembre il termine per lo *smart working* dei lavoratori fragili (articolo 1, comma 306, L. 197/2022) in possesso delle condizioni di fragilità specificate dal D.M. 4 febbraio 2022.

Proroga di termini in materia sportiva

In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a ottobre 2023, possono essere effettuati entro il 30 novembre.

Le informative per l'azienda

Oggetto: CONVERSIONE DEL D.L. 133/2023 SULL'IMMIGRAZIONE

È stata pubblicata (Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2023) la Legge 176 del 1° dicembre 2023, di conversione con modificazioni, del D.L. 133/2023, contenente, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale.

Il comma 1-*bis*.1 del Testo unico sull'immigrazione, come modificato dalle citate norme, prevede in particolare che la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo è demandata ai professionisti di cui alla L. 12/1979, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza di tali requisiti consegue la revoca del permesso di soggiorno e di ciò viene data notizia PM competente.

Le informative per l'azienda

Oggetto: RIDUZIONI INAIL PER IL 2024 E RAGGI X

Con D.I. dell'8 novembre 2023 è stata approvata la deliberazione n. 65 adottata dal Commissario straordinario dell'Inail il 26 settembre 2023, perciò la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti (articolo 1, comma 128, L. 147/2013) per l'anno 2024, nelle more della loro revisione, è pari al 15,11%. Tale riduzione si applica ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/1958 e ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al Titolo II, D.P.R. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall'Inps. La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l'aggiornamento delle relative tariffe.

La circolare Inail n. 54/2023, inoltre, contiene la determinazione della retribuzione convenzionale e la rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023. Per l'anno 2023 si è registrata una variazione percentuale dell'8,1% dell'indice Istat dei prezzi al consumo e, con decorrenza 1° luglio 2023, la retribuzione convenzionale annua è stata determinata nella misura di 62.937,51 euro. La nuova retribuzione convenzionale comporta, con la suddetta decorrenza, una rivalutazione delle prestazioni economiche da erogare alla categoria di lavoratori in oggetto pari al 2,53%.

Le informative per l'azienda

Oggetto: SETTORI E PROFESSIONI CON TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA CHE SUPERA ALMENO DEL 25% LA DISPARITÀ MEDIA

Si informano i Signori Clienti che il Ministero del lavoro, con Decreto 365/2023, ha reso noti, sulla base dei dati Istat, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dalla L. 92/2012 per l'anno 2024.

Il tasso di disparità medio rilevato per l'anno 2022 è pari al 9,8%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 12,2%.

Di seguito si riportano i principali settori e le relative mansioni.

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B allegate al Decreto (<https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/settori-e-professioni-caratterizzati-da-tasso-di-disparita-uomo-donna-0>).

Le informative per l'azienda

Oggetto: AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA GIOVANI

Si comunica che l'Inps, con messaggio n. 4178 del 24 novembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito al caso di disconoscimento dell'agevolazione giovani (*under 30* o *under 36*) qualora l'Istituto venga a conoscenza che un precedente rapporto di lavoro era stato successivamente riqualificato. In particolare, l'Inps chiarisce che la restituzione della decontribuzione fruita in caso di assunzione di giovane *under 30* o *under 36* opera solo nel caso in cui l'attuale datore di lavoro sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo. Al contrario, qualora il datore di lavoro che sta fruendo o ha già fruito dei menzionati incentivi all'assunzione di giovani, sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell'agevolazione.

Le informative per l'azienda

Oggetto: TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA PER I LAVORATORI SPORTIVI

È stato oggetto di recenti e importanti modifiche normative, entrate in vigore il 1° luglio 2023, il rapporto di lavoro sportivo. Tra le varie novità occorre registrare la specifica tutela della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi, oggetto del messaggio Inps n. 4182/2023.

Lavoratori subordinati

Ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al fondo pensione dei lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività, si applica la medesima tutela prevista in favore dei lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), aventi diritto alla relativa indennità economica.

Nei confronti di tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore di inquadramento del datore di lavoro e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, la misura dei contributi dovuti per il finanziamento dell'indennità in argomento è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo (2,22%).

È esclusa la possibilità, per i datori di lavoro, di essere esonerati dall'obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti.

Anche ai giovani atleti assunti con contratto di apprendistato viene riconosciuta la medesima tutela assicurativa per la malattia.

Lavoratori iscritti nella Gestione separata

I lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all'iscrizione alla Gestione separata, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. Conseguentemente, a essi si applicano le relative disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia.

Lavoratori autonomi del settore professionistico

Con riferimento ai lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore professionistico continua ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell'obbligo assicurativo Ivs presso il Fpsp, non sussiste alcun obbligo di finanziamento dell'assicurazione di malattia e, pertanto, non è prevista la relativa tutela previdenziale.

Tutela previdenziale della malattia

Ai lavoratori sportivi aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia (lavoratori subordinati di qualunque settore e co.co.co nel settore dilettantistico) con riferimento agli eventi certificati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori privati subordinati o iscritti alla Gestione separata.

Pertanto, ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il lavoratore, in caso di evento di malattia, è tenuto a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante. È onere del lavoratore porre la massima attenzione sulla correttezza dei dati riportati nel certificato, sia in relazione ai propri dati anagrafici sia a quelli relativi al domicilio per la reperibilità. Il certificato rilasciato in via telematica perviene all'Inps, che lo rende disponibile al cittadino mediante l'apposito servizio presente sul sito istituzionale, www.inps.it, "*Consultazione dei certificati di malattia telematici*". L'attestato di malattia (privo dei dati di diagnosi) è messo, invece, a disposizione del datore di lavoro. Qualora in casi del tutto eccezionali, a fronte di impedimenti di natura tecnica, il certificato sia stato rilasciato in modalità cartacea, il lavoratore deve provvedere a recapitarlo all'Inps, entro 2 giorni dalla data del rilascio. Contestualmente, è tenuto a consegnare l'attestato cartaceo al proprio datore di lavoro. L'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi deve essere effettuata dal lavoratore con la massima tempestività, mediante il servizio "*Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo*" presente sul sito www.inps.it.

Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile durante le fasce orarie normativamente previste (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17) per l'eventuale controllo domiciliare medico legale, disposto su richiesta datoriale o d'ufficio dall'Inps.

Flusso UniEmens

Anche con riferimento ai lavoratori sportivi, i datori di lavoro sono tenuti a valorizzare nell'ambito del flusso UniEmens, l'elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia, sulla base dello specifico contratto di riferimento.

È di particolare importanza che l'elemento suindicato venga valorizzato, sistematicamente, in tutti i flussi UniEmens, a prescindere dal verificarsi o meno dell'evento malattia, al fine di consentire le necessarie verifiche da parte della struttura Inps territoriale di competenza, in merito alla sussistenza o meno del diritto alla tutela previdenziale. Ciò in considerazione del fatto che, anche per i lavoratori sportivi, il trattamento economico in caso di malattia può essere riconosciuto a totale carico del datore di lavoro, sulla base dello specifico contratto di riferimento.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI

La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici, prevista dalla L. 493/1999 e gestita dall'Inail, riconosce la tutela assicurativa a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo. L'ambito domestico coincide con l'abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell'assicurato. Se l'immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, etc.). Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. È escluso l'infortunio in itinere.

Il premio è di 24 euro annui, non è frazionabile ed è deducibile ai fini fiscali.

In caso di rinnovo il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno e la copertura assicurativa decorre così dal 1° gennaio senza soluzione di continuità. Se invece ci si assicura per la prima volta, oppure se si è già assicurati ma il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio, l'assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

Per il pagamento:

- deve essere utilizzato unicamente l'avviso di pagamento PagoPA elaborato dai sistemi dell'Inail e disponibile nei servizi *online* che l'istituto ha riservato all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico;
- si utilizza il sistema PagoPA disponibile sul sito dell'Inail, di Poste Italiane Spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it) oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al *bancomat*, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti, carte o addebito in conto corrente.

Gli avvisi PagoPA, sia ai fini della prima iscrizione sia ai fini del rinnovo dell'assicurazione, sono di tipo c.d. "incrementale": in caso di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza riportato sull'avviso, l'importo da pagare sarà aggiornato con la somma aggiuntiva, calcolata automaticamente dal sistema in base ai giorni di ritardo (12 euro in caso di versamento entro i 60 giorni dal termine e 24 euro in caso di pagamento effettuato oltre i 60 giorni).

Chi possiede i requisiti di legge ma non si assicura è soggetto a una sanzione da parte dell'Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo aggiuntivo, comunque, non superiore all'equivalente del premio (24 euro).

È esonerato dal pagamento del premio assicurativo, che è a carico dello Stato, chi contemporaneamente:

- ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

È obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico chi:

- ha un'età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti;
- svolge gratuitamente il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;

- non è legato da vincoli di subordinazione;
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

Si devono perciò assicurare, fermo restando lo svolgimento del lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo:

- gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla Città di residenza e che si occupano dell'ambiente in cui abitano;
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio, ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
- i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell'occupazione;
- i soggetti che svolgono un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l'assicurazione, in questo caso, copre solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa, tuttavia, il premio assicurativo non essendo frazionabile va versato per intero.

Le informative per l'azienda

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEL CONGEDO STRAORDINARIO IN FAVORE DI PIÙ RICHIEDENTI PER ASSISTERE LO STESSO SOGGETTO CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

Opportunamente l'Inps interviene per fornire alcune indicazioni operative in materia di permessi e di congedo straordinario per l'assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità viste le novità introdotte lo scorso anno dal Legislatore.

Più nello specifico il D.Lgs. 105/2022 ha modificato l'articolo 33, L. 104/1992 eliminando il principio del "*referente unico dell'assistenza*" con riferimento alla fruizione dei permessi per il *care-giver*.

L'istituto, come messaggio n. 4143/2023, chiarisce che il citato decreto non ha modificato il comma 5-bis, articolo 42, D.Lgs. 151/2001 in base al quale, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 e i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, L. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave.

Tale disposizione, tuttavia, va letta congiuntamente alla modifica apportata dal D.Lgs. 105/2022 all'articolo 33, comma 3, L. 104/1992, che, per i relativi permessi, ha eliminato il principio del "*referente unico dell'assistenza*".

Pertanto, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo sia la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, L. 104/1992 a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

Conseguentemente, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, L. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (articolo 33, D.Lgs. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (articolo 33, comma 2, L. 104/1992 e articolo 42, comma 1, D.Lgs. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di 3 giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Si ribadisce che i suddetti benefici non possono essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.

Le informative per l'azienda

Oggetto: PENSIONE ANTICIPATA E APE SOCIALE

Si comunica che l'Inps, con messaggio n. 4192 del 24 novembre 2023, ha fornito indicazioni circa la possibilità di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all'indennità di APE sociale per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all'accordo consensuale sottoscritto ai sensi dell'articolo 14 comma 3, D.L. 104/2020 e ai sensi dell'articolo 1, comma 311, L. 178/2020 (accordi relativi a risoluzioni incentivate).

Relativamente alla predetta problematica, l'Inps ha chiarito che le richiamate tipologie di accordi rientrano tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro utili ai fini del riconoscimento sia dell'indennità di APE sociale sia della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Le informative per l'azienda

Oggetto: PORTAFOGLIO PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE

L'articolo 54-*bis*, D.L. 50/2017 prevede che, per poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale (Libretto Famiglia o Contratto di prestazione occasionale), l'utilizzatore deve aver prima alimentato il proprio portafoglio telematico versando la provvista necessaria per pagare il lavoratore, l'assicurazione sociale e i costi di gestione delle attività.

Con il messaggio n. 4380/2023 l'Inps illustra le modalità di alimentazione del portafoglio elettronico per il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale e comunica le novità delle notifiche tramite AppIO e MyINPS per il Libretto Famiglia.

Modalità di alimentazione del portafoglio elettronico

L'utilizzatore può effettuare il versamento delle somme:

- mediante modello "F24, Elementi identificativi" (Elide), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia (LIFA) o di Contratto di prestazione occasionale (CLOC);
- dal Portale dei pagamenti del sito www.inps.it, accedendo tramite Spid almeno di livello 2/CIE/CNS. Dopo avere inserito l'importo da versare è possibile generare il bollettino e scegliere una delle 2 modalità di pagamento "pagoPA" disponibili: Pagamento *online* e Avviso di pagamento (modalità di pagamento disponibile dal mese di dicembre 2023).

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

1. *online* dal Portale dei pagamenti, tramite il pagamento *online* "pagoPA", utilizzando la carta di credito/debito, il conto corrente oppure altri metodi di pagamento innovativi;
2. avviso di pagamento "pagoPA", generato dal Portale dei pagamenti da saldare attraverso i canali fisici e *online* dei Prestatori di servizio di pagamento (PSP):
 - presso le agenzie della banca;
 - utilizzando l'*home banking* del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o "pagoPA");
 - presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;
 - presso gli esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema "pagoPA" (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie e supermercati);
 - presso gli uffici postali e punti postali.

Il codice CBILL dell'Inps è AAQV6.

L'avviso di pagamento "pagoPA" può essere pagato anche tramite AppIO, utilizzando i dati dell'avviso stesso.

L'elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere i pagamenti tramite "pagoPA" è disponibile nel sito www.pagopa.gov.it.

Notifiche tramite AppIO e MyINPS per Libretto Famiglia

Dal mese di dicembre 2023 è attiva sull'AppIO e su MyINPS una funzionalità di notifica relativa alle comunicazioni destinate agli utilizzatori del Libretto Famiglia e ai relativi lavoratori.

In particolare:

- l'utilizzatore riceverà le comunicazioni afferenti alle disposizioni di pagamento predisposte nel mese corrente, all'aggiornamento del portafoglio elettronico a seguito di versamento effettuato e alla avvenuta liquidazione dei rimborsi;
- il lavoratore riceverà le comunicazioni relative alle disposizioni di pagamento delle prestazioni svolte nel periodo indicato, alle eventuali disposizioni di riemissioni dei pagamenti e alle informazioni sull'assenza di certificazione della titolarità dell'Iban che impedisce il pagamento.

Le informative per l'azienda

Oggetto: COLLOCAMENTO A SCOPO ADOTTIVO E CONGEDO D MATERNITÀ

Con il messaggio n. 3951 del 9 novembre 2023, l'Inps ha fornito i propri chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere 5 mesi di congedo di maternità in caso di "*collocamento a scopo adottivo*" di minori presso famiglie collocatarie, laddove i Tribunali per i minorenni dispongano il collocamento a scopo adottivo del minore riconoscendo ai coniugi i benefici di cui all'articolo 80, L. 184/1983.

L'Istituto, con circolare n. 16/2008, aveva riconosciuto il diritto ad un periodo di congedo di maternità di soli 3 mesi in quanto:

- la norma dispone che "*alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici*", tuttavia, l'articolo 26, D.Lgs. 151/2001, modificato dalla L. 244/2007, ha previsto una successiva specifica disciplina delle tutele spettanti ai genitori adottivi o affidatari, differenziando la durata del congedo di maternità dei genitori adottivi (pari a 5 mesi) da quella dei genitori affidatari (pari a 3 mesi);

- la possibilità di riconoscere l'indennità di maternità per un periodo di 5 mesi vale solo nel solo caso in cui il minore si trovi in affidamento preadottivo e non nel caso di collocamento provvisorio (la generica locuzione "*collocamento a scopo adottivo*" non va intesa come provvedimento di affidamento preadottivo).

Ciò premesso, l'Inps conferma che è possibile riconoscere un massimo di 3 mesi di congedo di maternità e non di 5 mesi. Al perfezionamento dell'eventuale adozione o affidamento preadottivo, sarà possibile fruire dei restanti 2 mesi.

Le informative per l'azienda

Oggetto: CHIARIMENTI SULLA FIGURA DEL PREPOSTO

Alla volontà del Legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, consegue che l'obbligo di una sua individuazione sussiste sempre.

Di conseguenza, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come estrema *ratio* (previa analisi e valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa), laddove il datore di lavoro sovrintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

Così si è in sintesi espressa la Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza del Ministero del lavoro con l'interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, fornendo risposta alla CCIAA di Modena.

Le informative per l'azienda

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2024: LE NOVITÀ PER IL LAVORO

È stata pubblicata sul S.O. n. 40 alla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023 la L. 30 dicembre 2023, n. 213, Legge di Bilancio 2024: di seguito si sintetizzano le principali disposizioni per professionisti e aziende in materia di lavoro.

Articolo 1	Contenuto
Comma 15	<p>Esonero contributi a carico del lavoratore</p> <p>Viene confermata anche per il 2024 la riduzione del cuneo fiscale, mediante esonero dei contributi lvs a carico del lavoratore.</p> <p>Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero di 6 punti percentuali, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali lvs a carico del lavoratore. L'esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.</p> <p>L'esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.</p> <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
Commi 16 e 17	<p>Fringe benefit</p> <p>Viene innalzata, limitatamente al periodo d'imposta 2024 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, la soglia di esenzione relativa ai <i>fringe benefit</i>.</p> <p>Nel 2024 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati.</p> <p>I datori di lavoro sono tenuti a informare le rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti, del riconoscimento dei <i>fringe benefit</i>.</p> <p>Il limite pari a 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.</p>

Comma 18	<p>Detassazione premi produttività</p> <p>Viene confermata, sempre in via sperimentale e non strutturale, la riduzione dell'aliquota per i premi di produttività (articolo 1, comma 182, L. 208/2015): per i premi e le somme erogati nell'anno 2024 l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5% (in luogo dell'ordinario 10%).</p>
Commi 21-24	<p>Trattamento integrativo speciale turismo</p> <p>Viene confermato, sempre in via temporanea, il trattamento integrativo speciale per il settore turismo.</p> <p>Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5, L. 287/1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.</p> <p>Sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale turismo su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella CU e il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale (articolo 17, D.Lgs. 241/1997).</p>
Comma 26	<p>Personale della Croce Rossa</p> <p>Viene modificato il comma 5 dell'articolo 5, D.Lgs. 178/2012 (Riorganizzazione dell'associazione italiana della Croce Rossa): al personale del corpo militare continua a essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno <i>ad personam</i> riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti (fino al 31 dicembre 2023 "<i>in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi</i>").</p> <p>Viene modificato anche il comma 6 dell'articolo 6, D.Lgs. 178/2012: al personale civile e militare della CRI e quindi dell'ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, D.Lgs. 178/2012, assunto da altre amministrazioni, continua a essere corrisposta, come assegno <i>ad personam</i> riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente al trattamento fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale dell'amministrazione ricevente.</p>

Comma 28	<p>Anticipazione benefici rinnovo contrattuale dipendenti pubblici</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, L. 234/2021 (nelle more della definizione dei Ccnl e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, si dà luogo all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, D.Lgs. 165/2001, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti), è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023.</p>
Commi 60-62	<p>Controlli lavoro domestico</p> <p>Al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Inps, con modalità definite d'intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.</p> <p>Per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza, altresì, per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.</p> <p>L'Agenzia delle entrate e l'Inps effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
Commi 89 e 90	<p>Ritenuta sui bonifici, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari</p> <p>Con decorrenza dal 1° marzo 2024, viene modificato l'articolo 25, comma 1, D.L. 78/2010, portando dall'8% all'11% l'aliquota della ritenuta d'acconto sull'imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.</p> <p>Con decorrenza 1° aprile 2024, invece, viene modificato l'articolo 25-bis, comma 5, D.P.R. 600/1973, estendendo l'applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.</p>

Commi 94 e 96	<p>Versamento unitario e compensazione</p> <p>Con decorrenza 1° luglio 2024, viene modificato l'articolo 37, comma 49-<i>bis</i>, D.L. 223/2006, prevedendo l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail.</p> <p>Sempre con decorrenza dal 1° luglio 2024, viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 49-<i>quinqies</i>, ai sensi del quale, in deroga all'articolo 8, comma 1, L. 212/2000 (in base al quale l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997). La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-<i>ter</i> (l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-<i>quater</i> (qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-<i>ter</i> i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni di cui sopra.</p>
Commi 95 e 96	<p>Versamenti in compensazione</p> <p>Con decorrenza 1° luglio 2024, viene modificato l'articolo 11, comma 2, lettera a), D.L. 66/2014, ai sensi della quale i versamenti in compensazione, mediante modello F24, (di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997), sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Conseguentemente, viene soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.</p>

Commi 97 e 98	<p>Compensazioni</p> <p>La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps può essere effettuata:</p> <p>a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;</p> <p>b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;</p> <p>c) dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.</p> <p>Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'Inps.</p> <p>La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.</p> <p>Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'Inps e dal direttore generale dell'Inail, sono definite la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, di tali disposizioni e le relative modalità di attuazione.</p>
Comma 125	<p>Pensione di vecchiaia contributiva: riduzione dell'importo soglia</p> <p>Il comma 125 riduce l'importo soglia minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i c.d. contributivi puri (ovvero coloro che hanno contributi versati esclusivamente dal 1° gennaio 1996 in avanti), che diventa pari all'importo dell'assegno sociale <i>pro tempore</i> vigente (fino al 31 dicembre 2023 la soglia minima era pari a 1,5 volte l'assegno sociale stesso). Tale importo soglia non si applica alla c.d. pensione di vecchiaia contributiva senza requisiti, ovvero la pensione liquidata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a soggetti contributivi puri; - che non raggiungono i 20 anni di contribuzione minima e che possono ottenere la pensione a 71 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione versata.

Comma 125	<p>Pensione anticipata contributiva: innalzamento dell'importo soglia minimo, introduzione di un massimale di importo e previsione di finestra per l'erogazione</p> <p>Il comma 125 interviene anche sulla pensione anticipata per i contributivi puri, ottenibile a 64 anni con 20 anni di contributi effettivi, di cui all'articolo 24, comma 11, D.L. 201/2011, apportando 4 modifiche disincentivanti il ricorso al predetto pensionamento e finalizzate a ridurre la spesa pensionistica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. viene innalzato l'importo della soglia minima per l'accesso, che dal 1° gennaio 2024 diventa pari a 3 volte (in precedenza 2,8 volte) l'importo dell'assegno sociale, ridotto a 2,8 per le donne con 1 figlio e a 2,6 volte per le donne con almeno 2 figli; 2. viene introdotto un massimale all'importo della pensione, pari a 5 volte il trattamento pensionistico minimo <i>pro tempore</i> vigente e valevole fino al compimento dell'età di vecchiaia ordinaria; 3. viene introdotta una finestra di 3 mesi tra la maturazione dei requisiti per il pensionamento anticipato contributivo e l'inizio della erogazione della pensione; 4. viene applicato anche al requisito contributivo dei 20 anni il meccanismo di adeguamento alle speranze di vita.
Commi 126-130	<p>La nuova pace contributiva</p> <p>Il comma 126 ripropone l'istituto già introdotto, per gli anni 2019-2021, dall'articolo 20, D.L. 4/2019, e comunemente noto come pace contributiva, che permette a un soggetto contributivo puro (ovvero con contributi versati esclusivamente dal 1° gennaio 1996 in avanti) di riscattare periodi privi di contribuzione. Queste le condizioni e caratteristiche dell'istituto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarà possibile accedervi negli anni 2024 e 2025; 2. la domanda potrà essere presentata dall'interessato, dai superstiti o dai parenti e affini entro il 2° grado e riguarda le seguenti gestioni: Ago (Fpld, Gestione autonoma degli artigiani e commercianti, Gestione dei coltivatori diretti mezzadri e coloni), Gestioni sostitutive ed esclusive dell'Ago e Gestione separata, nella quale il soggetto possa già vantare almeno un contributo obbligatorio versato; 3. la domanda può essere fatta solo dai contributivi puri, ovvero con contribuzione esclusivamente dal 1° gennaio 1996 in avanti, che non siano già pensionati; 4. possono essere riscattati solo periodi in cui la contribuzione non era dovuta per mancanza di obbligo contributivo, non già coperti da contribuzione obbligatoria in qualsiasi ente, forma o gestione previdenziale obbligatoria (ivi incluse le Casse dei liberi professionisti e i contributi versati in altri Stati membri UE o Paesi extra UE convenzionati con l'Italia); 5. il periodo da riscattare deve essere compreso tra il primo giorno dell'anno del primo contributo e l'ultimo giorno dell'anno dell'ultimo contributo versato dal soggetto;

	<p>6. l'onere di riscatto è calcolato con il metodo contributivo, di cui all'articolo 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997, e potrà essere versato anche in 120 rate mensili senza interessi, ma comunque entro la data di accesso a pensionamento;</p> <p>7. è possibile riscattare un massimo di 5 anni;</p> <p>8. per i lavoratori dipendenti del settore privato, l'onere di riscatto potrà essere versato dal datore di lavoro utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso e, in tale caso, l'onere è deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir;</p> <p>9. l'onere di riscatto è deducibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), Tuir.</p>														
<p>Commi 134 e 135</p>	<p>Rimodulazione della perequazione automatica delle pensioni stabilita dalla L.197/2022 per gli anni 2023-2024</p> <p>I commi 134-135 intervengono sul meccanismo di perequazione automatica delle pensioni, come declinato dalla Legge di Bilancio 2023 per gli anni 2023-2024. La tabella degli scaglioni e delle percentuali di perequazione viene modificata per l'anno 2024, abbassando di 10 punti percentuali la rivalutazione per le pensioni più alte (oltre 10 volte il trattamento minimo). Di seguito la tabella completa valevole per l'anno 2024:</p> <table border="1" data-bbox="376 1003 1423 1809"> <thead> <tr> <th data-bbox="376 1003 900 1037">Importo della pensione</th> <th data-bbox="900 1003 1423 1037">Percentuale di rivalutazione 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="376 1037 900 1081">Fino a 4 volte il TM Inps in vigore nell'anno (*)</td> <td data-bbox="900 1037 1423 1081">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="376 1081 900 1227">Da 4 a 5 volte il TM Inps in vigore nell'anno (*) Fascia di Garanzia: se $[4*TM] < P \leq [4*TM]*100\%*R$</td> <td data-bbox="900 1081 1423 1227">85% Maggiore tra $[4*TM]*100\%*R$ e $P*85\%*R$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="376 1227 900 1373">Da 5 a 6 volte il TM Inps in vigore nell'anno (*) Fascia di Garanzia: se $[5*TM] < P \leq [5*TM]*85\%*R$</td> <td data-bbox="900 1227 1423 1373">53% Maggiore tra $[5*TM]*85\%*R$ e $P*53\%*R$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="376 1373 900 1518">Da 6 a 8 volte il TM Inps in vigore nell'anno (*) Fascia di Garanzia: se $[6*TM] < P \leq [6*TM]*53\%*R$</td> <td data-bbox="900 1373 1423 1518">47% Maggiore tra $[6*TM]*53\%*R$ e $P*47\%*R$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="376 1518 900 1664">Da 8 a 10 volte il TM Inps in vigore nell'anno (*) Fascia di Garanzia: se $[8*TM] < P \leq [8*TM]*47\%*R$</td> <td data-bbox="900 1518 1423 1664">37% Maggiore tra $[8*TM]*47\%*R$ e $P*37\%*R$</td> </tr> <tr> <td data-bbox="376 1664 900 1809">Oltre 10 volte il TM Inps in vigore nell'anno (*) Fascia di Garanzia: se $[10*TM] < P \leq [10*TM]*37\%*R$</td> <td data-bbox="900 1664 1423 1809">22% Maggiore tra $[10*TM]*37\%*R$ e $P*22\%*R$</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="376 1809 1423 1960">(*) TM = trattamento pensionistico minimo P= pensione R= coefficiente di perequazione</p>	Importo della pensione	Percentuale di rivalutazione 2023	Fino a 4 volte il TM Inps in vigore nell'anno (*)	100%	Da 4 a 5 volte il TM Inps in vigore nell'anno (*) Fascia di Garanzia: se $[4*TM] < P \leq [4*TM]*100\%*R$	85% Maggiore tra $[4*TM]*100\%*R$ e $P*85\%*R$	Da 5 a 6 volte il TM Inps in vigore nell'anno (*) Fascia di Garanzia: se $[5*TM] < P \leq [5*TM]*85\%*R$	53% Maggiore tra $[5*TM]*85\%*R$ e $P*53\%*R$	Da 6 a 8 volte il TM Inps in vigore nell'anno (*) Fascia di Garanzia: se $[6*TM] < P \leq [6*TM]*53\%*R$	47% Maggiore tra $[6*TM]*53\%*R$ e $P*47\%*R$	Da 8 a 10 volte il TM Inps in vigore nell'anno (*) Fascia di Garanzia: se $[8*TM] < P \leq [8*TM]*47\%*R$	37% Maggiore tra $[8*TM]*47\%*R$ e $P*37\%*R$	Oltre 10 volte il TM Inps in vigore nell'anno (*) Fascia di Garanzia: se $[10*TM] < P \leq [10*TM]*37\%*R$	22% Maggiore tra $[10*TM]*37\%*R$ e $P*22\%*R$
Importo della pensione	Percentuale di rivalutazione 2023														
Fino a 4 volte il TM Inps in vigore nell'anno (*)	100%														
Da 4 a 5 volte il TM Inps in vigore nell'anno (*) Fascia di Garanzia: se $[4*TM] < P \leq [4*TM]*100\%*R$	85% Maggiore tra $[4*TM]*100\%*R$ e $P*85\%*R$														
Da 5 a 6 volte il TM Inps in vigore nell'anno (*) Fascia di Garanzia: se $[5*TM] < P \leq [5*TM]*85\%*R$	53% Maggiore tra $[5*TM]*85\%*R$ e $P*53\%*R$														
Da 6 a 8 volte il TM Inps in vigore nell'anno (*) Fascia di Garanzia: se $[6*TM] < P \leq [6*TM]*53\%*R$	47% Maggiore tra $[6*TM]*53\%*R$ e $P*47\%*R$														
Da 8 a 10 volte il TM Inps in vigore nell'anno (*) Fascia di Garanzia: se $[8*TM] < P \leq [8*TM]*47\%*R$	37% Maggiore tra $[8*TM]*47\%*R$ e $P*37\%*R$														
Oltre 10 volte il TM Inps in vigore nell'anno (*) Fascia di Garanzia: se $[10*TM] < P \leq [10*TM]*37\%*R$	22% Maggiore tra $[10*TM]*37\%*R$ e $P*22\%*R$														

<p>Commi 136 e 137</p>	<p>Proroga, con modifiche, dell'APE sociale</p> <p>Viene ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024 l'Anticipo pensionistico sociale (APE sociale) riservato agli assicurati dell'Inps, istituito dall'articolo 1, commi 179-186, L. 232/2016, e da allora prorogato di anno in anno. La Legge di Bilancio 2024 aumenta il requisito minimo di età per l'accesso alla misura di accompagnamento alla pensione, che viene portato a 63 anni e 5 mesi (fino al 31 dicembre 2023, 63 anni). Inoltre, viene prevista l'incompatibilità con qualunque prestazione lavorativa dipendente o autonoma, a eccezione delle collaborazioni autonome occasionali nei limiti di 5.000 euro lordi annui. Restano fermi gli altri requisiti richiesti dalla norma, in particolare la condizione soggettiva del contribuente (disoccupato a seguito di licenziamento con indennità terminata; <i>caregiver</i> di coniuge o parente e affine; invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%; addetto a lavori gravosi e usuranti) e le anzianità contributive minime previste.</p>
<p>Comma 138</p>	<p>Proroga, con modifiche, della c.d. pensione Opzione donna</p> <p>Viene ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024 anche la c.d. pensione Opzione donna, istituita dall'articolo 1, comma 9, L. 243/2004, e da allora prorogata di anno in anno, talvolta con modifiche dei requisiti anagrafici e contributivi. Rispetto alla versione in vigore per il 2023, la Legge di Bilancio 2024 aumenta il requisito minimo di età per l'accesso alla misura, che, dai 60 anni di età previsti fino al 31 dicembre 2022, passa a 61 anni da compiere entro il 31 dicembre 2023; resta fissata a 35 anni, invece, l'anzianità contributiva minima richiesta. Restano invariati anche gli ulteriori requisiti soggettivi richiesti (<i>caregiver</i> di coniuge o parente o affine con <i>handicap grave</i>; lavoratrice con invalidità almeno pari al 74%; lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa del Mise) e, soprattutto, il fatto che la pensione Opzione donna comporta sempre l'integrale applicazione del calcolo contributivo.</p>
<p>Commi 139 e 140</p>	<p>Proroga, con modifiche, della pensione anticipata flessibile c.d. Quota 103</p> <p>Viene prorogata fino al 31 dicembre 2024 anche la pensione anticipata flessibile, ai più nota come Quota 103. La Legge di Bilancio 2024 introduce un triplice inasprimento dei requisiti e delle condizioni previste rispetto alla versione normativa in vigore fino al 31 dicembre 2023:</p>

	<p>1. con decorrenza dal 1° gennaio 2024 la pensione Quota 103 sarà liquidata interamente con il calcolo contributivo;</p> <p>2. sarà soggetta a un massimale pari a 4 volte il trattamento minimo <i>pro tempore</i> vigente (in precedenza, 5 volte il trattamento minimo), fino a compimento dell'età di vecchiaia (attualmente 67 anni);</p> <p>3. vengono aumentate le durate delle finestre intercorrenti tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi e la liquidazione della pensione (+ 4 mesi per i lavoratori privati, per un totale di 7 mesi; +3 mesi per i dipendenti pubblici, per un totale di 9 mesi).</p>
Comma 141	<p>Nuovi stanziamenti per l'accesso a pensione anticipata dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione</p> <p>Vengono stanziati nuovi fondi, a valere per gli anni 2024-2027, per l'accesso al pensionamento anticipato con 35 anni di contributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 500, L. 160/2019, dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), D.Lgs. 148/2015, fermo restando che i piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale devono essere stati presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2023.</p>
Commi 142-155	<p>Iscro</p> <p>Diviene strutturale, dal 1° gennaio 2024, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), introdotta in via sperimentale dall'articolo 1, comma 386, L. 178/2020, nel periodo 2021-2023.</p> <p>L'Iscro, erogata dall'Inps nei limiti di spesa previsti, è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, L. 335/1995), che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che presentano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; b) non essere beneficiari di assegno di inclusione di cui al D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 85/2023; c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda; d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. I requisiti delle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

La domanda è presentata dal lavoratore all'Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

L'Isco, pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa: l'importo non può comunque, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili (importi da rivalutarsi annualmente).

L'Isco non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa; la cessazione della partita Iva nel corso dell'erogazione dell'Isco determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

L'erogazione dell'Isco è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, i cui criteri e modalità di definizione saranno adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per finanziare l'Isco, è previsto un aumento dell'aliquota aggiuntiva alla Gestione separata (articolo 59, comma 16, L. 449/1997) pari a 0,35 punti percentuali a decorrere dall'anno 2024 per i soggetti interessati.

L'Isco concorre alla formazione del reddito.

Comma 156	<p>Malattia gente di mare</p> <p>A seguito della modifica apportata al R.D.L. 1918/1937, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, alla gente di mare spetta un'indennità giornaliera nella misura del 60% della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del R.D.L. 1773/1933, convertito dalla L. 244/1934. L'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si verifichi nei primi 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.-</p>												
Commi 157-165	<p>Revisione delle tabelle di rendimento delle quote pensionistiche retributive, e delle finestre di accesso alla pensione per i dipendenti pubblici iscritti al Cpdel, al Cps, al Cpi e al Cpug</p> <p>La Legge di Bilancio 2024 interviene a modificare le tabelle di rendimento per il calcolo delle quote retributive delle seguenti Gestioni ex Inpdap: Cpdel (Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali); Cps (Cassa di previdenza dei sanitari); Cpi (Cassa di previdenza degli insegnanti di asili e scuole elementari); Cpug (Cassa di previdenza del personale degli uffici giudiziari), rimodulandole verso valori comparabili a quelli del settore privato; tuttavia, contrariamente a quanto previsto nella prima stesura del DDL di Bilancio 2024, la modifica viene introdotta solo per le pensioni anticipate ordinarie (articolo 24, comma 10, D.L. 201/2011) e per le pensioni anticipate dei c.d. lavoratori precoci (ovvero coloro che possono vantare 52 settimane di contribuzione effettiva prima del 19° anno di età e sono in possesso degli altri requisiti dettagliati all'articolo 1, comma 199, L. 232/2016, e che per questo godono di una riduzione del requisito contributivo), liquidate con meno di 15 anni di contribuzione.</p> <p>Inoltre, per scoraggiare le uscite anticipate, vengono introdotte 3 misure disincentivanti:</p> <p>a) le finestre per le pensioni anticipate vengono incrementate, per tutti i lavoratori delle casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug, nelle seguenti misure:</p> <table border="1" data-bbox="373 1532 1423 1809"> <thead> <tr> <th data-bbox="373 1532 740 1563">Decorrenza</th> <th data-bbox="740 1532 1423 1563">Finestra per pensione anticipata ordinaria e precoci</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="373 1563 740 1608">Fino al 31 dicembre 2024</td> <td data-bbox="740 1563 1423 1608">3 mesi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="373 1608 740 1653">Dal 1° gennaio 2025</td> <td data-bbox="740 1608 1423 1653">4 mesi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="373 1653 740 1697">Dal 1° gennaio 2026</td> <td data-bbox="740 1653 1423 1697">5 mesi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="373 1697 740 1742">Dal 1° gennaio 2027</td> <td data-bbox="740 1697 1423 1742">7 mesi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="373 1742 740 1787">Dal 1° gennaio 2028</td> <td data-bbox="740 1742 1423 1787">9 mesi</td> </tr> </tbody> </table>	Decorrenza	Finestra per pensione anticipata ordinaria e precoci	Fino al 31 dicembre 2024	3 mesi	Dal 1° gennaio 2025	4 mesi	Dal 1° gennaio 2026	5 mesi	Dal 1° gennaio 2027	7 mesi	Dal 1° gennaio 2028	9 mesi
Decorrenza	Finestra per pensione anticipata ordinaria e precoci												
Fino al 31 dicembre 2024	3 mesi												
Dal 1° gennaio 2025	4 mesi												
Dal 1° gennaio 2026	5 mesi												
Dal 1° gennaio 2027	7 mesi												
Dal 1° gennaio 2028	9 mesi												

	<p>b) solo per i lavoratori della Cps (tutti) e del Cpdel (solo coloro che terminano il servizio da infermieri), la riduzione della pensione calcolata con la nuova tabella, rispetto a quella calcolata con le regole in vigore fino al 31 dicembre 2023, è ridotta di 1/36 per ogni mese di posticipo del pensionamento rispetto alla prima data utile;</p> <p>c) dal 1° gennaio 2024 i dirigenti medici e sanitari e gli infermieri del Ssn possono presentare domanda di autorizzazione alla permanenza in servizio anche oltre il limite dei 40 anni di servizio effettivo (limite al raggiungimento del quale, ordinariamente, scatta la messa a riposo d'ufficio) e, comunque, non oltre il 70° anno di età. Inoltre, i medici dell'Inps e dell'Inail possono presentare domanda di autorizzazione alla permanenza in servizio anche oltre il limite dei 67 anni di età (limite al raggiungimento del quale, ordinariamente, scatta la messa a riposo d'ufficio) e comunque non oltre il 70° anno di età.</p>
Comma 168	<p>Call center</p> <p>Sono state rifinanziate le misure - 10 milioni di euro per l'anno 2024 - per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei <i>call center</i>, previste dall'articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.</p>
Comma 169	<p>Pesca marittima</p> <p>È stata rifinanziata, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione e nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024, l'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio della pesca.</p>
Comma 170	<p>Piani di recupero occupazionale imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa</p> <p>Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa (articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2105) sono stanziati ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Le regioni possono destinare le risorse per la concessione di ulteriori periodi di Cigs o ai trattamenti di mobilità in deroga.</p>

Comma 171	<p>Imprese sequestrate o confiscate</p> <p>Il trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 1, comma 1, D.Lgs. 72/2018) in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno.</p>
Comma 172	<p>Crisi aziendali con prospettive di cessione</p> <p>È prorogato, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno del reddito per crisi aziendale (azienda che ha cessato attività con prospettive di cessione – articolo 44, D.L. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 130/2018), per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009.</p>
Comma 173	<p>Integrazione del trattamento di Cigs per dipendenti del gruppo Ilva</p> <p>L'integrazione salariale Ilva, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis, D.L. 243/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 18/2017, è prorogata per l'anno 2024, nel limite di spesa di 19 milioni di euro.</p>
Comma 174	<p>Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale (articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015)</p> <p>È stata rifinanziata la cassa integrazione per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa.</p>
Commi 175-176	<p>Cig imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000</p> <p>Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione, può essere autorizzato, a domanda e nei limiti delle risorse stanziare, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di Cigs fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.</p> <p>Alla fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25, D.Lgs. 148/2015.</p>

Comma 177	<p>Bonus asilo nido</p> <p>Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'Isee fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7, D.P.C.M. 159/2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, l'incremento del buono è elevato a 2.100 euro.</p>
Comma 179	<p>Indennità congedo parentale</p> <p>L'indennità per il congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione, nel limite massimo di un mese, e alla misura del 60% della retribuzione, nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80% per il solo anno 2024. L'articolo 34, comma 1, D.Lgs. 151/2001, come modificato dal comma 179 in commento, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del medesimo D.Lgs. 151/2001, successivamente al 31 dicembre 2023.</p>
Commi 180-182	<p>Esonero contributivo lavoratrici madri</p> <p>Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.</p> <p>L'esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.</p> <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
Comma 183	<p>Determinazione dell'Isee</p> <p>Nella determinazione dell'Isee sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3, D.P.R. 398/2003, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.</p>
Commi 191-193	<p>Esonero contributivo donne vittime di violenza</p> <p>Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del c.d. Reddito di libertà (articolo 105-bis, D.L. 34/2020) al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Inail, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, nel limite delle risorse stanziato.</p>

	<p>Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell'assunzione.</p> <p>In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
Comma 205	<p>Integrazioni salariali per Agenzia del demanio</p> <p>L'Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa non si applicano le disposizioni del Titolo I, D.Lgs. 148/2015.</p>
Commi 296 e 297	<p>Credito d'imposta per gli esercenti le attività di trasporto merci</p> <p>Viene prevista l'estensione del credito di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, D.L. 144/2022, alle spese sostenute nel mese di luglio 2022. Il credito è riconosciuto in favore delle imprese che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12%, a fronte della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore. L'estensione del credito d'imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024.</p> <p>L'estensione acquista efficacia dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame in Gazzetta Ufficiale e, quindi, dal 30 dicembre 2023.</p>
Commi 395 e 396	<p>Permessi di soggiorno per crisi Ucraina</p> <p>I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024, ma perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.</p> <p>Tali permessi di soggiorno possono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, D.Lgs. 286/1998.</p>

Le informative per l'azienda

Oggetto: RIFORMA IRPEF: LE NOVITÀ DEL LAVORO

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303/2023 il D.Lgs. 216/2023, attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, così come previsto dalla Riforma Fiscale contenuta nella L. 111/2023. Nella tabella che segue si riepilogano le principali novità per imprese e professionisti del lavoro.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</p> <p>Per l'anno 2024, nella determinazione dell'Irpef, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, Tuir, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:</p> <ul style="list-style-type: none">a) fino a 28.000 euro, 23%;b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;c) oltre 50.000 euro, 43%. <p>In sostanza, solo per l'anno 2024, e nell'ottica di una progressiva transizione a un sistema ad aliquota unica, i primi due scaglioni sono stati unificati con l'applicazione del 23%.</p> <p>Inoltre, sempre per l'anno 2024, sono previste le seguenti misure:</p> <ol style="list-style-type: none">1. la detrazione per lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, Tuir), è innalzata a 1.955 euro;2. il trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, D.L. 3/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/2020, è riconosciuto a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato Tuir diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno;3. nella determinazione degli acconti Irpef e delle relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni contenute nei punti 1 e 2 sopra indicati.

<p>Articolo 2</p>	<p>Revisione detrazioni fiscali</p> <p>Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze), l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024, è diminuito di un importo pari a 260 euro in relazione ai seguenti oneri:</p> <p>a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir;</p> <p>b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11, D.L. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2014;</p> <p>c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020.</p>
<p>Articolo 3</p>	<p>Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</p> <p>In materia di addizionale regionale Irpef, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024.</p> <p>Entro lo stesso termine, le regioni e le province autonome possono determinare, sempre per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, Tuir vigenti per l'anno 2023.</p> <p>Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.</p> <p>Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 maggio 2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Mef.</p> <p>Nello stesso modo, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi ai nuovi scaglioni Irpef.</p> <p>Sempre entro il 15 aprile 2024, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023.</p> <p>Nel caso in cui i comuni non adottino la delibera di modifica o non la trasmettano entro il 20 dicembre 2024, l'addizionale comunale Irpef per l'anno 2024 si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.</p>

Articolo 4	<p>Maggiorazione del costo ammesso in deduzioni in presenza di nuove assunzioni</p> <p>Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato.</p> <p>L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni; l'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.</p> <p>Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente.</p> <p>L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.</p> <p>Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, comma 1, lettera b), n. 9, cod. civ. rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425, cod. civ. si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.</p> <p>Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.</p> <p>Sempre per il periodo d'imposta 2024, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo deducibile riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, comma 1, lettera b), numero 9, cod. civ., è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1 al decreto.</p> <p>Le disposizioni attuative e i coefficienti di maggiorazione saranno definiti con Decreto Mef, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 31 gennaio 2024.</p>
------------	--

	<p>Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.</p>
<p>Articolo 5</p>	<p>Abrogazioni</p> <p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è abrogato l'articolo 1, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.</p>